



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER 10 MESI A DECORRERE DAL 01/01/2021 – CIG ZA02FB610E

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'individuazione di una Agenzia in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per n. 1 addetto da impiegare con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo, presso il Comune di Vanzago.

Profilo professionale "Collaboratore Amministrativo" - Categoria d'Inquadramento B3 – Settore Finanziario e Personale: CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018.

Il presente affidamento è finalizzato a sostituzione di personale in congedo maternità presso l'ufficio ragioneria e personale.

ART. 2. DURATA E VALORE DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di n. 10 mesi con decorrenza dal 01/01/2021.

I primi 2 mesi sono da intendersi part-time al 50% (18h/settimanali), i successivi 8 mesi sono full-time.

Il Comune di Vanzago si riserva la possibilità di rinnovare, sulla base di proprie valutazioni discrezionali, l'affidamento del servizio per ulteriori periodi anche non continuativi, fino ad un totale di trentasei (36) mesi da usufruirsi comunque entro 60 mesi dalla prima data di consegna del servizio; alla scadenza dei singoli periodi, i contratti si intenderanno risolti di diritto senza bisogno di disdetta formale.

Il valore dell'appalto stimato si intende pari ad € 25.200,00 (IVA sul margine di agenzia esclusa) comprensivo delle somme che verranno corrisposte al prestatore a titolo di rimborso della retribuzione e contribuzione versata, mark-up ed IVA.

Sono escluse dall'importo complessivo a base d'appalto, le spese relative ai buoni pasto che saranno eventualmente erogati al prestatore di servizio direttamente dall'Amministrazione Comunale per ogni rientro pomeridiano.

Trattasi di appalto a misura e pertanto il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente erogate. Il Comune di Vanzago richiederà i lavoratori in funzione delle proprie esigenze organizzative, pertanto la somma stanziata potrà anche non essere utilizzata interamente senza che il soggetto aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa.

ART. 3. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER LE SITUAZIONI DI RISCHIO INTERFERENTI

Le misure per evitare o ridurre i rischi interferenti sono riconducibili ad azioni organizzative e procedurali e si quantificano in € 250,00 come da DUVRI allegato, a carico dell'affidatario.

ART. 4. RUP

Il Responsabile del Procedimento del servizio oggetto del presente capitolato, nonché direttore dell'esecuzione, è il Responsabile del Settore Finanziario e Personale Dott. Emanuele La Scala.

ART. 5. FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA E CCNL APPLICATO

La figura professionale richiesta è n.1 addetto con profilo professionale di "Collaboratore Amministrativo" categoria B3, CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, da impiegare presso il Settore Finanziario e Personale e dovrà avere i seguenti requisiti:



- a. cittadinanza italiana o di uno stato membro della Unione Europea o essere cittadino extracomunitario titolare di regolare permesso di soggiorno e godere dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato estero di appartenenza o di provenienza;
- b. nel caso di cittadini dell'U.E. non italiani, ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
- c. godimento dei diritti politici e civili relativi all'elettorato attivo;
- d. non aver riportato condanne penali, salvo riabilitazione, che comportino la destituzione o il licenziamento di diritto del personale dipendente;
- e. idoneità fisica "piena" alla mansione inclusa quella all'espletamento di lavoro notturno;
- b) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore;
- c) utilizzo PC e dei principali applicativi (office, posta elettronica).

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;

Il personale dovrà svolgere l'incarico presso la sede del Comune di Vanzago in via Giuseppe Garibaldi 6.

ART. 6. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

La Stazione Appaltante corrisponderà all'affidatario la tariffa oraria derivante dall'offerta, nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge e dal CCNL di riferimento.

La tariffa oraria deve pertanto comprendere il costo per l'Affidatario derivante da tutti gli adempimenti e gli obblighi di cui al presente capitolato, fra i quali in via esemplificativa e non esaustiva si indicano:

- ricerca e selezione del personale;
- retribuzione lorda dei lavoratori incluse le voci accessorie;
- oneri contributivi assistenziali e previdenziali;
- quota assicurativa INAIL;
- sostituzione del personale;
- ferie, festività sopresse, tredicesima/quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, festività infrasettimanali;
- imposta di bollo;
- formazione;
- spese di trasferimento da e per la sede comunale;
- utile d'impresa;
- rischio di impresa derivante da possibili assenze retribuite previste da vigenti disposizioni di legge o contrattuali, quali (in via esemplificativa e non esaustiva): permessi retribuiti per matrimonio, donazione di sangue, lutto, concorsi ed esami, motivi personali, assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, grave infermità, diritto allo studio, permessi per "funzioni pubbliche", permessi sindacali retribuiti in genere, permessi per attività di protezione civile, per comparire in giudizio, per malattie e assenze a questa assimilate a termini di legge o di contratto, assenze disciplinate dal D.Lgs. 151/2001, D.Lgs. 80/2015, Legge 53/2000, Legge 104/1992 e tutte le s.m.i..

Il Comune di Vanzago corrisponderà all'Affidatario unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo esclusivamente a carico dell'Affidatario ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori stessi. In caso di assenze per le quali



norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Affidatario corrisponderà la retribuzione pattuita a carico dell'affidatario stesso.

ART. 7. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

La gara sarà espletata mediante AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI secondo le modalità telematiche della piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.

Il trattamento economico di ogni profilo professionale è corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL - Funzioni Locali, per i lavoratori dipendenti di Categoria B3 (ivi compresi miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future) per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dai lavoratori e per le ore di assenza con diritto alla retribuzione in base al CCNL citato, la retribuzione tabellare oraria è la seguente:

	CATEGORIA B3
Retribuzione tabellare secondo CCNL Funzioni Locali	1.588,65 euro/mese
vacanza	11,12 euro/mese
comparto	39,31 euro/mese
elemento perequativo	24,00 euro/mese
13 [^]	133,31 euro/mese per il periodo
Divisore convenzionale	156 h (26 gg/mese – 6 h/giorno)
Retribuzione oraria	11,52 euro

La retribuzione tabellare oraria deve essere considerata quale riferimento di base per la formulazione dell'offerta; l'offerta, espressa su ogni singola ora di lavoro, si intende formulata in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza della Società partecipante; l'offerta economica dovrà essere, **a pena di esclusione dalla gara**, formulata specificando le seguenti quote:

- la retribuzione oraria dovuta dall'Agenzia ai lavoratori e prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione;
- la quota relativa alla retribuzione accessoria e agli oneri previdenziali ed assistenziali previsti per i dipendenti delle Aziende di somministrazione, comprensivi di tutti i ratei, ex festività, ratei permessi retribuiti, ferie, ratei trattamento fine rapporto ed ogni altro diritto derivante ai lavoratori e conseguente all'applicazione del C.C.N.L. e di eventuali contratti decentrati integrativi in essere per i dipendenti dell'Amministrazione e della contribuzione INAIL;
- il corrispettivo orario dell'Agenzia, iva esclusa (c.d. mark-up);
- l'offerta economica totale, espressa su base oraria, non può essere superiore a 18,00 euro.

Retribuzione oraria (a) *	Quote accessorie e oneri quota oraria (b)	Corrispettivo orario dell'Agenzia, IVA esclusa (c)	TOTALE orario (a+b+c) **

* valore non inferiore a 11,52 euro;

** valore non superiore a 18,00 euro;



La società partecipante dovrà presentare un'offerta compresa tra la base d'asta determinata dalla retribuzione oraria e l'importo massimo ammissibile; pertanto, le offerte di importo inferiore ad € 11,52/ora e superiore ad € 18,00/ora non saranno ritenute valide.

L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base del minor prezzo.

In caso di offerte uguali sarà data precedenza all'operatore che ha presentato l'offerta con la quota relativa alla retribuzione oraria maggiore; in caso di ulteriore parità sarà data precedenza all'offerta con la quota di corrispettivo orario dell'agenzia inferiore. In caso di ulteriore parità si procederà in ordine cronologico di ricezione dell'offerta.

Le offerte condizionate non saranno prese in considerazione.

Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni.

Si procederà all'affidamento anche qualora venga presentata una sola offerta, mentre in caso di gara deserta l'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione mediante affidamento diretto.

Il Comune di Vanzago si riserva inoltre la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di modificare la data di inizio del servizio (previo avviso alle ditte partecipanti) senza che il concorrente possa vantare alcuna pretesa al riguardo.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione diventa tale solo dopo l'aggiudicazione mediante determinazione.

Tutte le spese di contratto, bolli e quant'altro saranno a totale carico dell'Agenzia aggiudicataria del servizio.

ART. 8. FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta, da redigere tenendo conto delle caratteristiche tecniche del servizio e delle seguenti avvertenze ed indicazioni generali, dovrà pervenire al Comune di Vanzago attraverso la piattaforma Sintel di Regione Lombardia entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/12/2020.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l'offerta economica;

L'offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La ditta concorrente dovrà allegare in piattaforma nel campo denominato "requisiti amministrativi" il modulo contenente le dichiarazioni previste dal MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (art. 80 DLgs 50/2016), firmato digitalmente.

OFFERTA ECONOMICA

La ditta dovrà compilare l'apposito MODULO OFFERTA ECONOMICA messo a disposizione dalla piattaforma SINTEL, firmato digitalmente.

ART. 9. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il prestatore di lavoro sarà adibito alle mansioni ed ai profili professionali previsti per i dipendenti inquadrati come Collaboratore Amministrativo categoria B3 del vigente CCNL Funzioni Locali;



- la sede di lavoro è in Vanzago, via Giuseppe Garibaldi 6;
- l'Affidatario dovrà far pervenire, unicamente a mezzo PEC ed entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dell'affidamento, un numero minimo di 3 curricula di personale immediatamente disponibile alla presa in servizio; il Comune risponderà entro 2 giorni successivi, indicando la preferenza rispetto al profilo indicato;
- i prestatori di lavoro dovranno svolgere la propria attività secondo le indicazioni e le istruzioni impartite dal Comune di Vanzago e dal referente del lavoratore, e sono tenuti all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento che si applicano ai dipendenti del Comune di Vanzago;
- il prestatore di lavoro dovrà osservare l'orario di lavoro che verrà successivamente concordato con il Responsabile competente, sulla base alle effettive esigenze del servizio, per un totale di n. 18 ore settimanali per i primi 2 mesi (gennaio e febbraio 2021) e 36 ore settimanali per il restante periodo di affidamento del servizio (marzo – ottobre 2021);
- l'orario di lavoro, orientativamente, prevede la presenza in servizio tutte le mattine dal lunedì al venerdì, i pomeriggi del martedì e del giovedì, e sabato mattina a settimane alterne;
- l'Agenzia provvederà ad informare il prestatore di lavoro somministrato di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Amministrazione, sulla base di comunicazioni rilasciate dall'amministrazione stessa;
- l'Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il lavoratore dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base dei profili e delle categorie di inquadramento;
- il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel Contratto Collettivo delle Società di somministrazione di lavoro temporaneo. Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o sostituzione.

L'affidatario garantisce la prestazione dei servizi di ricerca, selezione, formazione, sostituzione del personale, gestione amministrativa e giuridica del personale.

ART. 10. INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore o in conseguenza di una valutazione non positiva della prestazione, sulla base di insindacabili valutazioni dell'Amministrazione comunale, l'affidatario procederà alla sostituzione dello stesso lavoratore entro un massimo di 10 giorni lavorativi o 2 giorni, in caso di urgenza.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'affidatario dovrà esserne data comunicazione alla Stazione Appaltante, con indicazione della motivazione, entro 1 giorno lavorativo dal momento in cui l'Affidatario ne viene a conoscenza, in tal caso la sostituzione dovrà avvenire entro un massimo di 10 giorni lavorativi o 2 giorni, in caso di urgenza.

La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

ART. 11. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI



Al termine di ciascun mese di riferimento, l'agenzia aggiudicataria dovrà trasmettere, tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche che dovranno riportare distintamente il costo del personale sostenuto, l'ammontare degli oneri riflessi ed il costo per l'attività di intermediazione.

L'Amministrazione corrisponderà all'Agenzia unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate, rimanendo a carico dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

L'Agenzia si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione dell'assenza del lavoratore ed a sostituire il medesimo a partire dal decimo giorno di assenza, previa richiesta dell'Amministrazione.

In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

La fattura, in formato elettronico, sarà liquidata, a mezzo bonifico bancario, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento nel SDI (Sistema di Interscambio), a condizione che il certificato di correttezza contributiva (DURC) rilasciato dagli enti previdenziali competenti sia regolare e previa verifica positiva della loro conformità al presente "Capitolato Speciale d'Appalto", alla categoria dei lavoratori somministrati ed alle ore lavorate nel mese/periodo di riferimento.

Il costo per l'attività di intermediazione resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale (ivi compreso l'eventuale periodo di proroga).

Qualora l'aggiudicatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute al personale dedicato, il Comune procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà il termine massimo di 20 giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da idonea documentazione. L'agenzia non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti d'interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Le eventuali contestazioni sulla qualità dei servizi interrompono il termine per il pagamento delle fatture.

Ogni fattura dovrà espressamente indicare:

- le ore effettivamente prestate dal lavoratore o dai lavoratori nel mese di riferimento;
- il costo orario applicato;
- il totale del costo delle ore lavorate.

ART. 12. OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

L'Agenzia aggiudicataria si impegna a stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo, secondo quanto previsto dalle norme e dai contratti vigenti.

L'agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per Legge.

L'agenzia aggiudicataria s'impegna inoltre a fornire, dietro richiesta dell'Amministrazione, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 e ss.mm.ii.

L'agenzia aggiudicataria provvederà ad informare i propri prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività che gli stessi svolgeranno presso il Comune di Vanzago e ne sosterrà i costi connessi.



L'Agenzia si impegna entro dieci giorni dall'aggiudicazione a comunicare il nominativo del referente dell'appalto ed il relativo indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC). Quest'ultima sarà la modalità da preferirsi per tutte le comunicazioni.

Nel caso di aggiudicazione dell'appalto oggetto del presente capitolato ad un RTI lo stesso dovrà garantire:

- un unico referente.
- una fatturazione unica, vale a dire da parte di una sola società del RTI

L'Agenzia aggiudicataria osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e s.m..

È a carico dell'Aggiudicatario l'effettuazione della visita medica volta ad accertare l'idoneità alla mansione del lavoratore. L'esito dell'accertamento dovrà essere dimostrato prima dell'inizio dell'attività presso l'Amministrazione.

È fatto divieto all'Agenzia aggiudicataria di cedere o subaffidare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione.

ART. 13. OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'Amministrazione si impegna a comunicare all'Agenzia, tempestivamente, l'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e contrattuali, anche al fine dell'aggiornamento della tariffa oraria, e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

L'erogazione del buono pasto è a carico dell'Amministrazione, alle medesime condizioni e di importo pari a quelli erogati ai dipendenti comunali (servizio mensa quando disponibile o rimborso costo del pasto entro il limite di euro 5,00).

L'Amministrazione, in caso di inadempienze dell'Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro e all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dell'affidatario stesso, rivalendosi sulle somme dovute non ancora pagate, o con tutte le forme ritenute esperibili.

ART. 14. VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione appaltante, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'affidatario possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato d'appalto.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'affidatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

ART. 15. INADEMPIENZE E PENALI

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, l'affidatario non ottemperi alle prestazioni previste dal presente capitolato nei tempi contrattualmente previsti, la Stazione Appaltante applicherà una penale, previa comunicazione scritta a mezzo PEC, nella misura e nelle ipotesi sotto indicate:

- mancata fornitura o mancata sostituzione del prestatore di lavoro: € 50,00 euro al giorno;
- ritardo rispetto alle tempistiche di cui all'art. 11: € 30,00 per ogni giorno di ritardo
- mancato rispetto del Codice di comportamento: da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00.



L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da contestazione scritta mediante PEC da parte dell'Amministrazione, al quale l'affidatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni, unicamente a mezzo PEC, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Nel caso in cui l'Affidatario non fornisca alcuna controdeduzione entro il termine sopra indicato, la penale sarà inderogabilmente applicata. Analogamente si procederà qualora le controdeduzioni fornite siano, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, considerate insufficienti o inadeguate.

Tutti gli importi relativi alle penali e ai danni cagionati dall'affidatario saranno trattenuti dall'Amministrazione al momento della liquidazione delle spettanze dell'affidatario dalla fatturazione del mese di riferimento in cui è stata applicata la penale, con relativa emissione di nota di credito da parte dell'affidatario.

A seguito di ripetute o gravi violazioni delle condizioni contrattuali la Stazione Appaltante si riserva di valutare l'opportunità di rescindere il contratto, aggiudicando l'appalto mediante scorrimento della graduatoria. La Stazione Appaltante escuterà la garanzia definitiva a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

ART. 16. GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva dovrà essere rilasciata sulla base di quanto previsto dal Regolamento (e relativi schemi) approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018 (pubblicato sulla GURI n. 83 del 10.04.2018)

L'affidatario dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto ed entro 10 gg. dalla richiesta, una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale IVA esclusa, così come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

L'importo è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (per usufruire del beneficio l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia definitiva copia conforme all'originale della certificazione di qualità in corso di validità).

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre



2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating d'impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del d.lgs. 50/16. La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Vanzago e dovrà essere conforme a quanto stabilito all'art. 93 del D.Lgs. 50/16.

La fideiussione o polizza relativa alla garanzia definitiva dovrà essere corredata d'idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Per soggetti firmatari si intendono gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicuratrice che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla copia del documento d'identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredata di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia è prestata a salvaguardia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune di Vanzago dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto dell'Affidatario a causa di inadempimento.

Resta salvo per il Comune di Vanzago l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

L'Affidatario resta obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Comune di Vanzago avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In tal caso, qualora la garanzia sia prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere prevista la facoltà di rivalsa dell'Amministrazione Comunale.

In caso di inadempimento, la garanzia potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Affidatario, prelevandone l'importo dalle somme dovute per l'appalto.



L'Agenzia aggiudicataria dovrà inoltre presentare copia di idonea polizza di assicurazione a copertura dei danni a terzi, con un massimale pari a € 2.000.000,00.

La mancata costituzione della garanzia determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva potrà essere svincolata, da parte del Responsabile del Procedimento, solo dopo aver accertato l'integrale soddisfacimento dell'obbligazione contrattuale.

ART. 17. CESSIONE DI CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 50 del 18.04.16.

ART. 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione appaltante, nei casi previsti di seguito, può procedere, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. alla risoluzione del contratto d'appalto senza che l'affidatario possa pretendere risarcimenti od indennizzi di alcun genere:

- a) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali non eliminata a seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione comunale;
- b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell'affidatario, del servizio oggetto di appalto non dipendente da causa di forza maggiore;
- c) quando l'affidatario risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l'attività, salvo quanto previsto all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
- d) frode;
- e) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- f) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- g) nel caso di subappalto non autorizzato;
- h) in caso di superamento del 10% dell'importo contrattuale per le penali previste dall'art.15;

Nel caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escutere la garanzia definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. 19. RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

ART. 20. OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI



L'Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Amministrazione rinvia:

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- disposizioni previste dalla L. 12/03/1999, n. 68;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni del Codice Civile.

Per quanto non risulta contemplato nel presente "Capitolato Speciale d'Appalto", si fanno rinvio alle Leggi ed ai Regolamenti in vigore.

In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, alla L. 30/2003 ed al D.Lgs. 276/2003.

ART. 21. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai fini della regolare esecuzione del servizio affidato, l'aggiudicatario/il contraente dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Vanzago.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l'aggiudicatario/il contraente, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario/contraente dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Vanzago relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.

ART. 22. SOTTOSCRIZIONE PATTO DI INTEGRITÀ

I partecipanti alla gara sono tenuti alla sottoscrizione dell'allegato "Patto di Integrità" allegato alla presente. Il mancato rispetto di quanto previsto nel "Patto di Integrità" comporterà l'esclusione dalla gara e per l'aggiudicatario la risoluzione del contratto.

ART. 23. RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza del codice di comportamento del Comune di Vanzago visionabile sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/ disposizioni generali/ programma per la trasparenza e l'integrità".



ART. 24. ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà dichiarare l'elezione del domicilio. Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il foro di Milano, ai sensi dell'art. 209 co. 2 del Codice si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione di servizio. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 25. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi vigenti.